

Tribunale per i Minorenni di Campobasso

Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo di n. 2 distributori automatici da installare presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso con sede in Viale Principe di Piemonte n.45.

ARTICOLO 1

Oggetto della concessione

Il presente Capitolato riguarda la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde (bottiglie e lattine) e snack preconfezionati a mezzo di n. 2 distributori automatici all'interno dell'edificio sede del Tribunale per i Minorenni e della relativa Procura.

L'espletamento della procedura comporterà l'individuazione del soggetto che dovrà stipulare con l'Ufficio Giudiziario e con l'Agenzia del Demanio di Campobasso apposito atto di concessione d'uso dell'area deputata ad ospitare i distributori.

Il concessionario potrà utilizzare l'area in concessione esclusivamente per l'esercizio dell'attività di vendita al pubblico di alimenti a mezzo di distributori automatici di bevande calde, di prodotti preconfezionati (snack) e di bevande fredde (bottiglie e lattine) incassando le somme corrisposte dagli utenti per l'acquisto dei prodotti.

ARTICOLO 2

Divieto di sub-concessione

Il concessionario si obbliga a non sub concedere, a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, gli spazi oggetto del presente atto.

ARTICOLO 3

Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni sei, a decorrere dalla data stabilita nell'atto di concessione stipulato con l'Agenzia del Demanio e con il T.M. e si intenderà automaticamente cessata alla scadenza del periodo. La scadenza o la revoca dell'atto di concessione comporterà automaticamente la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di cui al presente Capitolato.

L'Ufficio si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di cui al presente Capitolato per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. La revoca dell'autorizzazione sarà comunicata all'Agenzia del Demanio e comporterà automaticamente la decadenza dall'atto di concessione.

ARTICOLO 4

Rinuncia

È fatta salva la facoltà di rinuncia anticipata del concessionario per giustificati motivi da comunicare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data da cui dovrà decorrere la rinuncia stessa. Detta rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia del Demanio di Campobasso. La rinuncia alla concessione comporterà la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di cui al presente Capitolato.

ARTICOLO 5

Canone

Il canone annuo di concessione degli spazi destinati all'espletamento del servizio è convenuto in *complessivi* € 545,00 (euro cinquecentoquarantacinque/00) da versare direttamente all'Agenzia del Demanio di Campobasso.

Il suddetto canone non è comprensivo delle voci relative alla fornitura di acqua e di energia elettrica, quantificati in via forfettaria rispettivamente nella misura di € 30,00 (euro trenta/00) annui *circa* e di € 220,00 (euro duecentoventi/00) annui *circa* da versare alla Tesoreria dello Stato di Campobasso e suscettibili di variazione in rapporto al consumo e all'aumento dei costi.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile di tre mesi precedenti rispetto alla data di decorrenza dell'atto. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.

Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale, dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, anche in mancanza di espressa messa in mora.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini assegnati, l'Agenzia del demanio provvederà ad avviare la riscossione coattiva ai sensi dell' art. 1, comma 274, della L. 311/2004.

ARTICOLO 6

Procedura di affidamento

Il servizio rientrante nella categoria generale delle concessioni sarà affidato ai sensi degli artt.50, 108 e 176 del D. Lgs.36/2023. La procedura sarà espletata in modalità telematica attraverso il MEPA, tramite il portale elettronico: www.acquistinretepa.it.

ARTICOLO 7

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs n.36/2023 l'affidamento avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso formulato, tenuto conto che trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato.

ARTICOLO 8

Importo della concessione

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti in servizio presso il Tribunale per i Minorenni e presso la relativa Procura (con annessa Sezione di P.G.), con sede in Viale Principe di Piemonte n.45, Campobasso, nonché a favore di quanti, a vario titolo, entrino ovvero operino all'interno dell'edificio (utenti del servizio giustizia, avvocati, consulenti, testimoni, polizia giudiziaria, dipendenti di ditte esterne titolari di contratti di appalto di servizi, ecc.). Si fa presente che la stima dei dati relativi al consumo sulla base del numero dei dipendenti e del personale esterno sono i seguenti:

1. 80 persone che giornalmente frequentano l'ufficio
2. 40 persone che fruiscono del servizio di distribuzione automatica

3. 0,80 € di spesa pro capite al giorno
4. 255 giorni lavorativi all'anno
5. **Totale consumo annuo € 8.160,00**

Sulla base dei predetti dati il valore presunto della Concessione per 6 anni è stimato in euro 48.960. Tale valore ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità neppure di natura precontrattuale a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario potrà vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo differente da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dall'aggiudicatario medesimo.

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assumerà alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente.

ARTICOLO 9

Requisiti

Gli operatori economici che presenteranno le proprie offerte devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- Assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente contratto;
- essere in regola con i versamenti contributivi;
- essere in possesso di tutte le licenze amministrative e igienico sanitarie vigenti in materia per la legittima prestazione del servizio previsto dal contratto;

ARTICOLO 10

Accesso ai locali

Il Concessionario consente l'accesso ai locali da parte degli Ispettori Demaniali in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi del D.P.R. 13.7.1998, n. 367. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con l'Agenzia del Demanio il giorno e l'ora in cui consentire la visita.

ARTICOLO 11

Esonero di responsabilità

Il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente e l'Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa dall'utilizzazione del bene dato in concessione e/o in conseguenza della esecuzione di eventuali lavori.

Il Concessionario si impegna ad ottenere tutti gli eventuali necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni, etc., restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente e dell'Agenzia del demanio per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti, nonché da qualsiasi altra causa non imputabile alla predetta Amministrazione e all'Agenzia.

Il Concessionario, per l'espletamento del servizio ad esso affidato da svolgersi all'interno degli spazi oggetto della presente concessione, è assoggettato a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a

tenere indenne l'Amministrazione concedente e l'Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

ARTICOLO 12

Caratteristiche dei distributori

I distributori devono essere:

- conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal metodo HACCP, essere nuovi, di ultima generazione e conformi ai requisiti di sicurezza, robustezza e idoneità al tipo di utilizzo previsti dalla normativa Comunitaria, Italiana e Regionale vigente. Dovrà, pertanto, essere prodotta idonea certificazione di conformità prima della loro messa in funzione;
- essere di Classe energetica A, A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ai fini di un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto;
- fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto, specificando la tariffa con e senza chiave / scheda elettronica;
- essere di facile pulizia e sanificazione /disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale del Concessionario, il riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti utili ad inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- avere un vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- essere dotati dei principali sistemi di pagamento presenti nel mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi tipo di moneta e preveda la restituzione del resto e, preferibilmente, anche con lettore elettronico per il pagamento con strumenti elettronici ricaricabili, schede, chiavi o altro, da distribuire ai fruitori, su richiesta.

ARTICOLO 13

Obblighi e inadempimento

Il Concessionario dovrà:

- garantire il continuo e tempestivo rifornimento di tutti i prodotti, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento assicurando che non vengano erogati prodotti già giunti in prossimità di scadenza di conservazione, adottando idonei sistemi che garantiscano la "catena del freddo" (mantenimento dei prodotti ad una temperatura costante ed adeguata alla natura di ogni prodotto lungo tutto il percorso dalla produzione alla vendita, comprese le fasi di trasporto, stoccaggio ed esposizione). Il Concessionario è tenuto a programmare gli interventi di ricarica dei prodotti in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza secondo un adeguato

- piano di rifornimento idoneo a garantire sempre il reintegro tempestivo dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti;
- garantire un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione /disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e secondo il sistema HACCCP (Hazard Analysis and Critical Control);
 - provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole d'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali qualificati, iscritti in specifici albi professionali
 - adeguatamente segnalare con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (a titolo di esempio: cereali contenenti glutine, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, frutta a guscio, ecc.);
 - - intervenire, in caso di guasti, mal funzionamenti o anomalie, entro 24 ore dalla segnalazione. In caso di non riparabilità, il Concessionario è tenuto alla sostituzione della macchina distributrice avente le medesime caratteristiche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto;
 - fornire e predisporre nella zona circostante i distributori appositi recipienti per i rifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento bottiglie di plastica, lattine, bicchieri e palette.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio:

- l'elenco dettagliato delle apparecchiature installate e della relativa potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati;
- il Piano di igiene e pulizia ed il manuale di autocontrollo e sistema HACCP;
- il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
- il Piano di servizio di distribuzione automatica contenente le tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori.

La mancata applicazione del manuale HACCP comporta la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto.

Il concessionario avrà accesso nei locali che ospitano i distributori solo nei giorni lavorativi a partire dalle ore 7.30; la permanenza sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre le ore 17.30, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione; i giorni e gli orari potranno comunque subire variazioni e/o limitazioni in relazione alle esigenze dettate da un'eventuale emergenza.

Dovrà, inoltre, mantenere in buono stato di conservazione gli spazi concessi in uso;

- a) non mutare la destinazione degli spazi in tutto o in parte o, comunque, a farne un uso conforme alla destinazione convenuta. Ogni diversa utilizzazione comporterà la decadenza dalla concessione;
- b) ottemperare, altresì, a tutte le disposizioni generali e particolari che l'Amministrazione intenderà emanare per la gestione ed il funzionamento dei servizi secondo le previsioni contenute nel presente atto. Tutto il personale che il Concessionario

intenderà utilizzare all'interno del bene concesso, dovrà, per l'accesso, essere autorizzato dall'Amministrazione concedente.

- c) A tal proposito, il Concessionario fornirà preferibilmente anche in comodato d'uso gratuito schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a 3,00 euro che sarà resa al momento della restituzione delle stesse. Qualora non utilizzabili per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente con il trasferimento del credito residuo.

Il mancato o ritardato pagamento del canone da parte del concessionario e l'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 comportano la decadenza immediata della concessione.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli spazi oggetto di concessione, l'Amministrazione concedente, dandone comunicazione all'Agenzia del demanio, procederà in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

ARTICOLO 14

Conservazione, manutenzione, migliorie ed addizioni

Gli spazi destinati all'esercizio del servizio in oggetto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano compresi tutti i vincoli sugli stessi gravanti.

Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati idonei all'uso convenuto.

Il Concessionario si impegna a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarlo al termine della concessione nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, come risultante dal verbale di consegna redatto in contraddittorio ai fini del presente atto, pena il risarcimento del danno.

Rimangono a carico del Concessionario le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché gli interventi inerenti la manutenzione ordinaria che si rendessero necessari.

Il Concessionario è, altresì, tenuto al rimborso di eventuali danni, prodotti dai dipendenti o collaboratori del Concessionario medesimo. In caso di danni prodotti da terzi o dovuti a causa di forza maggiore, il Concessionario è tenuto a darne immediato motivato avviso all'Amministrazione concedente.

Il Concessionario non potrà apportare all'immobile innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Concedente.

In ogni caso, alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite allo Stato senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., e salvo il diritto dell'Amministrazione Concedente di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione.

Il Concessionario dovrà lasciare l'immobile libero da persone e vuoto da cose, rimuovendo a sue spese e cura quanto in esso collocato.

L'Agenzia del Demanio potrà disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.07.1998, n. 367.

ARTICOLO 15

Conservazione attrezzature

L'Amministrazione concedente e l'Agenzia del demanio non assumono alcun obbligo e responsabilità in ordine ai mobili, oggetti, attrezzature e materiali che il concessionario tiene o

terrà nel locale in concessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna da parte dell' Amministrazione concedente e dell' Agenzia né per mancanze o sottrazioni, né per danni, provenienti da incendi od altre cause.

ARTICOLO 16

Consegna

Con apposito verbale sottoscritto tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario verrà fatta constatare l'avvenuta consegna a quest'ultimo degli spazi oggetto del presente atto, rilevandone lo stato manutentivo.

ARTICOLO 17

Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario dovrà costituire deposito cauzionale nelle forme e nei modi che verranno stabilite dall'Agenzia del Demanio alla stipula dell'atto di concessione.

L'Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Agenzia stessa ed il concessionario i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dall'atto di concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il concessionario debba rispondere.

L'Agenzia del Demanio ha diritto di avvalersi della predetta cauzione e di procedere all'incameramento della stessa senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

ARTICOLO 18

Polizza assicurativa

In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità e quanto dovuto, saranno a totale carico del Concessionario, il quale stipulerà apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 19

Spese del presente atto e altri oneri

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico di quest'ultimo gli oneri di qualsiasi natura gravanti sui locali oggetto di concessione.

ARTICOLO 20

Termine per la registrazione

Il termine per la registrazione decorre dalla data in cui il soggetto tenuto a richiederla ha avuto notizia del provvedimento di approvazione (art. 13 e art. 14 comma 1 e 2 del D.P.R. 131/1986).

ARTICOLO 21

Normativa

Per quanto non previsto nel presente atto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in materia e del codice civile.

ARTICOLO 22
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy applicabile a tutti gli stati membri, Italia inclusa, dal 25 maggio 2018, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nell'assoluta tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Si precisa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse; i dati non saranno comunicati a terzi.

Campobasso, 02 LUG. 2016

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

